

CREDITO DI IMPOSTA PER IL TURISMO

"Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator".

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione fiscale:

- gli esercizi ricettivi singoli;
- gli esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari;
le agenzie di viaggio e tour operator.

Per "esercizi ricettivi singoli" si intendono le strutture, organizzate in forma imprenditoriale e non occasionale, che svolgono le attività di cui alla divisione 55 (alloggio) della classificazione ATECO 2007, riconducibili a:

1. struttura alberghiera: struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
2. struttura extra-alberghiera: affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Per "servizi extra-ricettivi o ancillari" si intendono, invece, quei soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. Si precisa che l'aggregazione deve essere nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti simili e che, anche in questi casi, il destinatario del credito d'imposta resta l'esercizio ricettivo singolo componente l'aggregazione.

Infine, per "agenzie di viaggio e tour operator" si intendono quelle attività che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012 e che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming.

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE (ART. 3)

L'agevolazione fiscale prevista dal decreto consiste in un credito d'imposta per gli anni 2014, 2015 e 2016, nella misura massima del 30% delle spese sostenute per gli interventi previsti dalla norma. Il credito d'imposta dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere fruito nel rispetto del limite massimo di 12.500 euro. Non è consentita la cumulabilità con altre agevolazioni di natura fiscale.

SPESE ELEGGIBILI AL CREDITO DI IMPOSTA (ART. 4)

Circa le principali voci di spesa agevolabili, che di seguito si riportano, si precisa che esse devono essere sostenute per finalità non estranee all'esercizio d'impresa.

In particolare, sono agevolabili:

- le spese per impianti wi-fi, sempre che la struttura fornisca ai clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download. In tal caso, sono agevolabili le spese di acquisto e installazione di modem/router e la dotazione

hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale);

- le spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile. È agevolabile l'acquisto di software e applicazioni;
- le spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; acquisto software; acquisto hardware (server, hard disk);
- le spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line;
- le spese per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;
- le spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software;
- le spese per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).

Le suddette spese sono eleggibili al 100% per un importo totale massimo di 41.666 euro sul quale calcolare il credito d'imposta nella misura del 30%, pari, quindi, a 12.500 euro, da ripartire in quote pari nell'arco del triennio.

La norma precisa, inoltre, che le spese devono essere effettivamente sostenute e tale effettività deve risultare da attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del Centro di Assistenza Fiscale.

PROCEDURA DI ACCESSO, RICONOSCIMENTO E UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA (ART. 5)

La norma definisce, per le aziende interessate, i termini per l'invio e i contenuti delle domande per l'accesso al credito d'imposta.

In particolare, le istanze devono essere presentate telematicamente al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese; per quelle del 2014, le domande andranno inviate entro sessanta giorni dal momento in cui il Ministero definirà le modalità telematiche di presentazione (sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto).

Entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo per presentare la domanda, il Ministero, previa verifica dei requisiti, comunicherà all'impresa il riconoscimento (con indicazione del credito spettante) o il diniego dell'agevolazione.

Il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires) e dell'Irap, ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione, secondo le modalità ed i termini che saranno stabiliti con un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).

CAUSA DI REVOCA DEL CREDITO DI IMPOSTA (ART. 7)

Il credito d'imposta è revocato nel caso venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto o nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta. Inoltre il credito è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa o in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.